

Civile Ord. Sez. 6 Num. 231 Anno 2019

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 08/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 17528-2018 proposto da:

SARR FODE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELL'UNIVERSITA' 11, presso lo studio dell'avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

AMMESSO P.S.S. DELIBERA 19/5/2018 ORD. AVV. BARI)
- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- controricorrente -

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI BARI;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2003/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI,
depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO
FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento
in forma semplificata.

FATTI DI CAUSA

1. — E' impugnata per cassazione la sentenza con cui la Corte di
appello di Bari ha respinto il gravame proposto da Sarr Fode avverso
l'ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c. pronunciata dal Tribunale del capoluogo
pugliese: il gravame aveva ad oggetto il mancato riconoscimento, in
capo all'istante, dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e del
diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. — Il ricorso si fonda su di un unico motivo. Resiste con
controricorso il Ministero dell'interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2 Cost., dell'art.
11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite
del 1966, ratificato con l. n. 881/1977, in relazione all'art. 5, comma 6,
t.u. immigrazione e violazione o falsa applicazione dell'art. 8 e dell'art.
32 d.lgs. n. 25/2008, nonché violazione dell'art. 19 t.u. immigrazione;
lamenta, altresì, l'omesso esame della domanda di protezione

umanitaria. Il ricorrente contesta, in sintesi, l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa l'insussistenza delle condizioni di vulnerabilità atte a dar ragione della suddetta forma di protezione e rileva come egli avesse intrapreso un meritevole percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia: percorso che la Corte di merito aveva mancato di valorizzare. Sottolinea come la situazione del Senegal si caratterizzasse per un significativo livello di instabilità e di conflittualità interna e come in quel paese i diritti fondamentali non fossero adeguatamente tutelati. Evidenzia, in proposito, come in materia di protezione internazionale il giudice debba svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, essendo svincolato da preclusioni processuali e risultando munito del potere di assumere informazioni e di acquisire tutta la documentazione necessaria alla decisione di cui è investito: in tal senso l'istante imputa al giudice di appello di non aver adempiuto al dovere di cooperazione cui lo stesso era tenuto nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

2. — Il motivo è infondato, sicché il ricorso va respinto.

Premesso che il mancato esame della domanda di protezione umanitaria — astrattamente rilevante, sul piano dell'art. 112 c.p.c., quale vizio di omessa pronuncia — non trova riscontro, stante la decisione espressamente assunta sul punto dalla Corte di appello, deve osservarsi che l'istante pare non avvedersi di un dato dirimente ai fini che qui interessano. Il ricorrente ha molto insistito, nell'atto di impugnazione, sul punto della situazione del Senegal: richiamando quanto dedotto in appello, ha sottolineato come tale situazione fosse attualmente connotata «da gravissime ed oggettive difficoltà economiche, di diffusa povertà e di limitato accesso per la maggior parte della popolazione ai più elementari diritti inviolabili della persona, tra cui il diritto alla salute



e il diritto all'alimentazione». Lo stesso istante ha tuttavia mancato di dedurre alcunché quanto alla specifica lesione della sfera dei propri diritti personalissimi, limitandosi alla formulazione di un cenno, del tutto generico, non comprensibile, ad una menomazione delle proprie condizioni di salute (pag. 4 del ricorso) e a un richiamo, altrettanto laconico, al rischio di subire nuove violenze (profilo, quest'ultimo, rispetto al quale risulterebbe comunque insuperabile l'accertamento dei giudici di merito, i quali hanno motivatamente escluso la credibilità della narrazione del richiedente circa l'asserita persecuzione che lo stesso avrebbe subito per motivi religiosi). Ora, il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz'altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente: tale elemento, tuttavia, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell'istante, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 2007, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei «*seri motivi*» attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455). Infatti, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha



l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197). Ne consegue che la doglianza formulata dal ricorrente, connotata dalla richiamata genericità, non poteva indurre il giudice del merito all'auspicata pronuncia di accoglimento; e la carenza del quadro assertivo non giustificava nemmeno la spendita, da parte dello stesso, dei poteri istruttori officiosi a lui assegnati nel giudizio vertente sulle diverse forme del diritto di asilo (poteri che, del resto, proprio in ragione della indeterminatezza della condizione di vulnerabilità dell'istante, non si sarebbe saputo ove indirizzare).

La censura va pertanto disattesa, a prescindere da ogni approfondimento della questione relativa all'immediata applicabilità, o meno, delle modifiche recentemente introdotte col d.l. n. 113/2018.

3. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Parte ricorrente, in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non è tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato contemplato dall' art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^a Sezione